

Oggetto: Piano Regolatore Comunale – Adozione Variante parziale n. 22.

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale n.21 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“ Tutela ed uso del suolo ”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R . n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo, relativamente alla Variante Parziale n.22, relaziona che:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 184 del 23.11.2016 si è dato avvio all'iter per la redazione di una Variante Parziale ex art. 17, comma 5, della L.R. 56/77, come modificato dalla L.R. 25.03.2013 n. 3 e dalla L.R. 12.08.2013 n. 17, individuando le linee di indirizzo e gli obiettivi che si intendevano perseguire;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 290 del 06.12.2016 è stato incaricato della predisposizione della Variante Parziale n. 22 l'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo
- lo scopo della Variante Parziale n.22, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - a) riordinare le due aree Ic1 e In3 (oggi di un'unica proprietà) accorpandole in una nuova unica “area di riordino Ir4”;
 - b) modificare la normativa dell'Art. 43 e la cartografia in corrispondenza dell'area individuata dal PRGC con la sigla “(I) - Area per strutture di servizio dell'Istituto Lattiero-Caseario e delle tecnologie Agroalimentari”, riducendo la fascia di rispetto di 50 m. del “percorso di fruizione”, a suo tempo individuata dall'ex P.T.O., riducendola ai 20 m. di rispetto stradale, in corrispondenza dello “Istituto Lattiero-Caseario e delle tecnologie Agroalimentari” onde potergli permettere un ampliamento necessario all'adeguamento didattico.

Introdurre, sempre nell'Area (I), la possibilità di realizzare strutture di tipologia innovativa accessorie all'esistente fabbricato principale;
 - c) permettere, all'interno delle fasce di rispetto dell'Art 43, la possibilità di realizzare strade di accesso pavimentate ai fabbricati e agli appezzamenti.
 - d) eliminare un errore materiale di battitura nell'Art 43;
 - e) adeguare il PRGC all'avvenuta modifica del PRGC Cimiteriale (Delib. C.C. N. 41 del 24/10/2016) con il riposizionamento dell'area destinata ad inumazioni di “non cattolici” e la relativa modifica della fascia di rispetto di 200 m.;
 - f) correggere un errore della cartografia non corrispondente alla realtà sul confine fra le zone In10 e In11 e contemporaneamente modificare il perimetro dell'area edificabile In10 e del parcheggio

pubblico, mantenendo inalterate le superfici edificabili dell'area In10 e del parcheggio pubblico stesso;

g) modificare l'art. 22 per normare il rifacimento delle recinzioni su Via Cuneo nel tratto fra Via San Martino e Via Palmero prevedendo un arretramento dal cordolo stradale di m. 1,50;

- le modifiche apportate dalla presente Variante Parziale n. 22 non mutano l'impianto normativo approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili ad una variante generale o strutturale;
- la Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione dell'ultima Variante Generale (n.17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;*
 - b) *non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;*
 - e) *non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;*
 - f) *non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;*
 - g) *non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
 - h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*
 - i) *non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte" della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012.*
- la variante rispetta i parametri di cui all'Art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii, rispetto al complesso delle varianti precedentemente approvate, in quanto:
 - lettere c) e d): non sono previste modifiche attinenti le aree per servizi;
 - lettera e): non cambia il totale degli abitanti insediabili che restano sempre 5051 come già previsto nel vigente PRGC;
 - lettera f): a seguito dell'accorpamento delle Zone Ic1 e In3 nella nuova "area di riordino Ir4 non varia in nessun modo il rapporto di copertura fondiaria ammissibile (Rc) che resta invariato e pari al 50% della Sf;
- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto raccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", Parte Seconda –intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)"– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo legislativo regionale:
 - l'art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: "Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano."

- l'art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce che l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-
- l'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S."
- con Delibera della Giunta Comunale n. 85 del 07.06.2012 si è provveduto alla costituzione dell'Organo Tecnico Comunale, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., presso lo Sportello per l'Edilizia del Comune di Moretta individuando nel Responsabile Area Edilizia Privata, o suo delegato, il responsabile dei procedimenti di valutazione;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2017 l'Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica", predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, incaricato della redazione della Variante Parziale n.22 al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione della Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la Variante alle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- con nota prot. n. 1416 del 23 febbraio 2017, l'Organo Tecnico Comunale, ha dato avvio al procedimento amministrativo per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, preventiva all'adozione della Variante Parziale n.22 al PRGC, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 convocando per il giorno 24 marzo 2017 i seguenti Enti competenti in materia ambientale:
 - PROVINCIA DI CUNEO Settore Gestione del Territorio, Cuneo
 - ASL CN1, Saluzzo
 - ARPA, Cuneo
 trasmettendo loro copia del "Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica" adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2017;
- l'Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 24.03.2017, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell'Arpa e dell'Asl CN1, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 22 al PRGC non determina effetti significativi sull'ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e ha disposto l'esclusione della Variante Parziale n. 22 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell'ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 22, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell'Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo;
- nella seduta del 27.03.2016 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla adozione della Variante parziale n.22.

L'Assessore Geom. Cortassa Carlo conclude il suo intervento e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti documenti predisposti dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo incaricato della redazione della 22° Variante Parziale al P.R.G.C:

El. A1 - Relazione illustrativa in variante

El. D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa Carlo.

Esaminati gli elaborati tecnici all'uopo predisposti.

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

Vista la L.R. 40/98 ed in particolare l'art. 20 della legge stessa.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio).

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico lavori pubblici e urbanistica e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n. 213/2012 .

Con votazione espressa in forma palese, come segue:

Presenti n. ___

Astenuti n. ___

Votanti n. ___

Voti a favore n. ___

Voti contrari n. ___

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa Carlo e di considerarla parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale in data 26.01.2016 di esclusione della Variante Parziale n.21 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art.11 del D.Lgs. 4/08;
3. di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il Provvedimento Definitivo dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. in data 24.03.2017, di esclusione della Variante Parziale n. 21 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
4. di adottare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., l'allegato progetto preliminare di Variante Parziale n. 22 al P.R.G.C., predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
El. A1 - Relazione illustrativa in variante
El. D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
5. di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17, comma 6, secondo periodo, della L.R. 56/77 e s.m.i.
6. di dare atto ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, che la presente Variante Parziale n. 22 è conforme con i piani sovracomunali conosciuti a questo Comune e non interferisce coi vincoli imposti dal Piano Stralcio delle

Fasce Fluviali, dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale Provinciale;

7. di dare atto di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con la Variante Parziale n. 22 in oggetto;
8. di dare atto che dovranno essere rispettate le misure di salvaguardia di cui al P.R.G. vigente, nonché le misure previste dall'art. 58 della L. R. 56/77 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare sul sito informatico del Comune di Moretta la presente delibera di adozione del Progetto Preliminare "Variante Parziale n.22 al P.R.G.C.", con i relativi allegati, e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della presente Variante;
10. di inviare, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la presente delibera alla Provincia di Cuneo affinché, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, si pronunci in merito alle condizioni di classificazione della Variante n.22 come variante parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nonché sulla compatibilità della Variante stessa con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;